

Prot. n.217/C/2013

A TUTTI I SIGG.SOCI

LORO SEDI

Ragusa, 14 Maggio 2013

Oggetto: Chiarimento ministeriale sul decreto sulla segnaletica stradale

L'Ance, a seguito della recente emanazione del regolamento ex art. 161 comma 2 bis del D. Lgs. n. 81/08 sulla segnaletica stradale, ha inoltrato al Ministero del lavoro un quesito in relazione al secondo capoverso del punto 10 dell'allegato II.

Nello specifico è stato richiesto un maggior dettaglio laddove il regolamento definisce l'operatività nel settore dei soggetti tenuti allo svolgimento dei corsi pari a 12 mesi.

E' stato chiesto se tale operatività possa essere intesa "con riferimento all'arco della vita lavorativa del suddetto soggetto, anche in maniera non continuativa".

La risposta al quesito, fornita dal Dirigente della sezione III, Dott. Fantini e riportata in allegato, evidenzia che, senza dubbio, il requisito richiesto dalla norma sussiste nel caso di soggetti che hanno svolto continuativamente l'attività lavorativa nel settore di interesse per i dodici mesi anteriori al 20 aprile 2013 (data di entrata in vigore del regolamento). Tuttavia il requisito si considera soddisfatto anche nel caso in cui il soggetto dimostri di aver svolto l'attività nel settore di riferimento, in modo non continuativo ma complessivo, per almeno dodici mesi nel triennio anteriore alla data di entrata in vigore del regolamento.

Il datore di lavoro dovrà dimostrare l'operatività del lavoratore in modo non equivoco mediante idonea documentazione.

Si ricorda che, per tali soggetti il legislatore ha previsto un corso di aggiornamento di 3 ore, da effettuarsi entro il 20 aprile 2015.

Distinti saluti

ANCE RAGUSA

(Dort Ing Circs eppe Geogramino)